



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di
SAN ROBERTO

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N. 189 / 2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr Bruno Lomazzi	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 189/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 2684 del 10 aprile 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di San Roberto (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota del Comune di San Roberto n. 2301 del 27 maggio 2020, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 4123 del 29 maggio, con la quale sono stati forniti chiarimenti da parte del legale rappresentante, del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti;

VISTA l'ordinanza n. 16/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 15.10.2020, il Relatore, Consigliere Ida CONTINO



FATTO

Con nota n. 2684 del 10 aprile 2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di San Roberto (RC), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

L'Ente con nota n. 2301 del 27 maggio 2020, acquisita agli atti delle Sezione al prot. n. 4123 del 29 maggio, ha trasmesso gli atti richiesti.

DIRITTO

Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli

obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso*

infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".



L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, la Sezione, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, effettuerà l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2684 del 10.04.2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2016-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI

Con la nota istruttoria n. 2684 del 10.04.2019 (punti nn. 1 e 2), la Sezione ha richiesto al Comune di San Roberto (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria 2015/2017 mediante la compilazione di apposite tabelle, sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o di gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e sull'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

L'Ente ha comunicato di aver adempiuto alla prescrizione normativa dell'invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP. L'Organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali per il periodo in esame.

II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (Sez. Autonomie n. 31/SEZAUT/2016).

L'eventuale *"extradeficit"* derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale,

in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

Risultato di amministrazione all'1.1.2015

Il Consiglio Comunale di San Roberto, con atto n. 10 del 30.04.2015, ha approvato il rendiconto di gestione 2014, conseguendo un risultato di amministrazione al 31.12. pari ad €. 290.735,16, non vincolato.

Nella stessa data, la Giunta Comunale, con atto n. 43, ha effettuato le operazioni di riaccertamento straordinario, le cui risultanze vengono qui di seguito sintetizzate:

- residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate: **€. 56.428,71**
- residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate: **€. 137.296,11;**
- residui attivi cancellati e reimputati: **€. 207.669,81**
- residui passivi cancellati e reimputati: **€. 1.850.276,23;**
- fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2015: €. 1.850.276,23, di cui €. 243.493,96 di parte corrente ed €. 1.606.782,27 di parte capitale;
- risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui: **€. 371.602,56;**
- parte disponibile del risultato di amministrazione, tenuto conto della sola quota accantonata a FCDE di €. 335.205,75: **€. 36.396,81,**

Con la nota n. 2684/2019, di riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente ha poi trasmesso gli allegati 5/1 e 5/2, cui al d.lgs. n. 118/2011, nella loro formulazione originaria.

L'allegato 5/1 (determinazione del risultato di amministrazione) riporta un FPV di €. 1.850.276,23;

L'allegato 5/2 (determinazione del FPV) indica solamente un totale di residui passivi reimputati complessivamente pari ad €. 1.850.276,23 (di cui €. 243.493,96 di parte corrente ed €. 1.606.782,27 di parte capitale).

Dall'esame delle operazioni di riaccertamento sono emerse alcune criticità rispetto alle quali si invita il Comune ad applicare le misure correttive indicate nella presente delibera.



In primo luogo, si rileva una discrasia nell'ammontare dei residui attivi reimputati. Nella delibera n. 43 del 30.10.2015, infatti, i residui attivi reimputati sono pari ad € 207.669,81; nell'allegato 5/1, tuttavia, il FPV è quantificato in € 1.850.276,23 sicché il Comune considera esclusivamente i residui passivi (pari appunto ad € 1.850.276,23) senza tenere in considerazione i residui attivi reimputati (che nelle operazioni di riaccertamento di cui alla delibera n. 43 sono pari ad € 207.669,81).

L'Ente, pertanto, in sede di misure correttive, dovrà relazionare sul punto per consentire la corretta quantificazione del FPV all'1.1.2015; nello specifico, dunque, è necessario che chiarisca se i residui attivi di €. 207.669,81, sono stati reimputati, come indicato nella delibera n. 43, oppure sono stati mantenuti a residuo, come invece sembrerebbe dalla quantificazione del FPV.

Dall'elenco dei residui mantenuti in bilancio a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario (allegati *d* ed *e* all'atto di G.C. n. 43/2015), emergono rimanenze attive e passive di parte corrente e di parte capitale molto vetuste.

Pertanto, è necessario che l'Ente relazioni circa il presupposto giuridico legittimante il mantenimento in bilancio dei residui anteriori all'esercizio 2010.

Riguardo alle componenti che concorrono a determinare la parte disponibile del risultato di amministrazione non si rileva alcun accantonamento per fondo indennità di fine mandato e per fondo rischi/passività potenziali/contenzioso.

Infine, riguardo all'accantonamento del FCDE (€. 371.602,56), l'Ente non ha trasmesso alcun prospetto concernente la modalità di calcolo.

Osservazioni conclusive: Alla luce delle suesposte criticità, si invita l'Ente a fornire i necessari chiarimenti in ordine alla incongruenza rilevata nella reimputazioni dei residui attivi (€.207.669,81); incongruenza che inevitabilmente va ad incidere sulla corretta quantificazione del FPV all'1.1.2015.

Si invita altresì l'Ente a indicare il presupposto giuridico che legittima il mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi anteriori all'esercizio 2010 e a relazionare sul mancato pagamento dei residui passivi.

Riguardo, infine, alla parte accantonata del risultato di amministrazione, premesso che la mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato e del fondo rischi/passività potenziali/contenzioso, ove non diversamente dimostrato, influenza la corretta rappresentazione della parte disponibile all'1.1.2015, si chiede una relazione sottoscritta dal responsabile del servizio legale e dall'Organo di revisione che riporti una ricognizione del contenzioso in essere, con indicazione del grado di soccombenza.

Infine, con riferimento alla quantificazione del FCDE (€ 371.602,56), l'Ente dovrà provvedere, in sede di misure correttive, alla trasmissione analitica del prospetto di calcolo ed inoltre relazionare:

- sulle risorse utilizzate per il calcolo del FCDE;
- su eventuali percentuali di abbattimento dei residui;
- sul metodo di calcolo utilizzato;

Per i crediti che l'Ente non ha considerato di dubbia esigibilità, e per i quali non ha provveduto all'accantonamento del FCDE, è necessario che fornisca adeguati chiarimenti.

III. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della

competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatrice e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di San Roberto (RC) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati per il triennio 2015/2017:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	243.493,96	-	-	-	-	-
fpv di parte capitale	1.506.782,27	926.812,32	926.812,32	117.058,45	117.058,45	872.605,26

Come emerge dai dati indicati dall'Ente, e sopra riportati, il FPV di parte corrente è stato costituito solo all'1.1.2015; quello di parte capitale, invece, in tutto il triennio considerato.

In merito alla parte capitale si rileva che nella banca dati finanza locale, il FPV è quantificato all' 1.1.2015 in €. 1.606.782,27 anziché in €. 1.506.782,27.

A prescindere da tale disallineamento, si osserva altresì come il FPV abbia un andamento altalenante; e, infatti, al 31/12/2016 (€ 117.058,45) presenta un decremento rispetto a quello al 31/12/2015 (€ 926.812,32), per poi incrementarsi al 31.12.2017 (€. 872.605,26).

Analizzando nello specifico l'evoluzione del suddetto fondo, per come si rileva dal portale di finanza locale, emerge che:

- Nell'esercizio 2015, su un FPV iniziale all'1.1.2015 di €. 1.850.521,31: €. 882.070,51 sono mantenuti nei residui 2015, €. 87.384,12 confluiscono nelle economie, €. 881.066,68 sono reimputati agli esercizi successivi;

- Nell'esercizio 2016, su un FPV iniziale all'1.1.2016 di € 926.812,32, € 255.865,31 sono mantenuti nei residui 2016, € 553.887,56 sono stralciati dal conto del bilancio, € 117.059,45 sono reimputati agli esercizi successivi;

Come si può notare, nell'esercizio 2015 circa il 48% del FPV iniziale è rinviato all'esercizio successivo. Mentre nell'esercizio 2016 circa il 60% del FPV iniziale confluisce nelle economie di bilancio.

Ciò dimostra che l'Ente, verosimilmente, non ha adottato adeguati cronoprogrammi di spesa e, conseguentemente, non ha imputato correttamente la spesa negli esercizi in cui era esigibile, contravvenendo al principio della competenza finanziaria.

Occorre pertanto che il Comune relazioni circa l'evoluzione del FPV di parte capitale nel triennio in esame, indicando quali impegni abbiano alimentato il fondo medesimo e come sia in concreto avvenuta la programmazione degli investimenti atteso che non si ha ottemperato alla richiesta di trasmissione dei cronoprogrammi di spesa (*punto 7 della nota istruttoria*).

Si rammenta che il FPV a regime, è formato solo da entrate prevalentemente vincolate, correnti e in conto capitale, già accertate e destinate al finanziamento di obbligazione dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (*principio contabile 4/2, punto 5.4*).

Osservazione conclusive: Alla luce di quanto considerato, l'Ente, in sede di misure correttive, dovrà:

- Riguardo al fondo di parte corrente costituito all'1.1.2015, indicare la natura degli accertamenti e degli impegni che hanno concorso a determinare il suddetto fondo;
- Riguardo al fondo di parte capitale, indicare le risorse che danno copertura al fondo e i pagamenti intervenuti sugli impegni che alimentano il fondo.

Si ricorda, infatti, che il FPV di parte capitale è uno strumento di rappresentazione delle spese d'investimento fondate sull'adozione del programma triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale. La corretta costituzione e quantificazione del FPV presuppone, pertanto, l'adozione di adeguati cronoprogrammi.

Si chiede, altresì che l'Ente provveda, se adottati, alla trasmissione dei cronoprogrammi di spesa, come richiesti con la nota istruttoria.



IV. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento **essenziale** nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, "I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria" (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di

cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di San Roberto (RC), nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e il relativo rimborso a fine anno;

-l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

L'Ente ha trasmesso il seguente prospetto concernente l'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2014-2017:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	105.553,29	592.993,28	325.456,64	590.159,21
fondi liberi				
fondi vincolati				

Il prospetto dà evidenza di un fondo cassa positivo per il periodo 2014/2017 e l'assenza di fondi vincolati.

Tuttavia, dalla nota trasmessa dall'Ente in adempimento alla richiesta istruttoria della Sezione sull'analisi della cassa (prot. n. 4162 del 06.07.2018), si riscontra che la determina di quantificazione della giacenza vincolata all'1.1.2016, espone, diversamente, una cassa vincolata di €. 64.615,30.

Inoltre, in riferimento al fondo cassa al 31.12.2015, si deve rilevare che dalla consultazione della banca dati Siope, risulta un fondo cassa di €. 371.893,28 anziché di €. 592.993,28, come invece indicato dall'Ente. Tale ultimo importo (€. 371.893,28), corrisponde, inoltre, a quello riportato nell'atto di Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2016, di approvazione del rendiconto di gestione 2015.

Pertanto, è necessario che l'Ente riferisca in merito alla discrasia testè rilevata e provveda alla trasmissione dei verbali delle verifiche di cassa redatte dall'Organo di revisione, così come già richieste con la nota istruttoria (*punto 4, lett. b*).

Inoltre, non sono state trasmesse le determinazioni del responsabile del servizio finanziario all'1.1.2015 ed all'1.1.2017. Si ricorda che l'atto di quantificazione dei fondi vincolati deve essere adottato anche in assenza di fondi vincolati, al fine di maggiore chiarezza e trasparenza.

L'Ente non ha fornito alcuna informazione circa la presenza di eventuali somme oggetto di pignoramento (*punto 4, lett. f*). Tuttavia, risultano da Siope - codice 1450 "*fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata*", i seguenti importi pignorati:

- 2015, €. 71.204,90;
- 2016, €. 325.456,64;
- 2017, €. 71.204,90.

Di conseguenza, è necessario fornire informazioni a riguardo.

Infine, si evidenzia che l'Ente, nel periodo in esame, non ha fatto utilizzo né di anticipazioni di tesoreria né di anticipazioni di liquidità.

Osservazioni conclusive: La Sezione rileva una discrasia in ordine all'ammontare del fondo cassa al 31.12.2015 (€. 592.993,28, somma comunicata dall'Ente ed €. 371.893,2, somma risultante da Siope).

Rileva altresì una diversa quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2016 da parte del responsabile del servizio finanziario (€ 64.615,30 anziché 0,00).

Su tali punti si chiedono i dovuti chiarimenti.

Si invita altresì l'Ente a confermare la presenza degli importi pignorati come rilevati e ad esplicitare l'iter amministrativo e contabile seguito al fine di regolarizzare le predette assegnazioni, nonché a trasmettere i relativi atti.

V. ANALISI CAPACITA' DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO DI PARTE CORRENTE

Guardando all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti di parte corrente in conto residui, sulla base dei dati certificati dall'Ente, emerge quanto segue:



Residui attivi correnti propri 2015						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/acertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	689.208,30	296.731,58	386.868,06	5.608,86	77%	
di cui						
imu						
tasi						
tari	315.851,88	61.417,47	315.851,88		19%	
TITOLO III	270.667,57	68.915,25	201.752,32		34%	
di cui						
Proventi acquedotto	258.247,10	66.393,12	258.247,10		26%	
Canone depurazione fognatura						
fitti attivi						
sanzioni codice strada						

Residui passivi correnti 2015						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	806.583,70	205.741,35	466.393,22	340.190,48	44%	42%
di cui						
Servizio RSU	95.417,51	31.438,81	95.021,68	396,03	33%	0%
Servizio Idrico	110.143,65	27.400,25	72.036,96	38.106,59	38%	35%

Residui attivi correnti propri 2016						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/acertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	706286,06	144887,01	445506,38	115888,67	33%	
di cui						
imu						
tasi						
tari	423523,21	86539,56	3396007,54	27315,67	25%	
TITOLO III	339712,32	116351,09	181090,35	42270,88	64%	
di cui						
Proventi acquedotto	309813,98	116351,09	267543,1	42270,88	43%	
Canone depurazione fognatura						
fitti attivi						
sanzioni codice strada						

Residui passivi correnti 2016						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	813.040,72	300.306,32	758.467,59	54.573,13	40%	7%
di cui						
Servizio RSU	161.446,73	137.310,46	160.329,65	1.118,06	86%	1%
Servizio Idrico	84.802,75	39.652,40	81.738,10	3.064,55	49%	4%

Residui attivi correnti propri 2017						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso/acertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	615.257,33	54.002,28	411.227,78	150.027,27	13%	
di cui						
imu						
tasi						
tari	429.567,35	39.005,63	297.374,68	132.192,67	13%	
TITOLO III	294.924,58	74.351,75	173.957,45	46.615,35	43%	
di cui						
Proventi acquedotto	264.469,01	73.794,52	247.751,97	16.717,04	30%	
Canone depurazione fognatura						
fitti attivi						
sanzioni codice strada						

Residui passivi correnti 2017						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/impegnato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	635.227,73	211.765,96	624.402,64	10.825,09	34%	2%
di cui						
Servizio RSU	52.884,40	28.523,30	52.704,40	180,00	54%	0,30%
Servizio Idrico	53.433,37	17.925,10	52.435,81	974,36	34%	2%

Riguardo alla capacità di riscossione complessiva (media percentuale riscossione titolo I e titolo III), si rilevano le seguenti percentuali: il 55% nell'esercizio 2015, il 49% nell'esercizio 2016 ed il 28% nel 2017.

La capacità di smaltimento delle spese di funzionamento (titolo I), invece, è pari al 42% nell'esercizio 2015, al 40% nell'esercizio 2016 ed al 34% in quello del 2017.

Complessivamente, dunque, le riscossioni e i pagamenti di parte corrente appaiono in equilibrio per gli esercizi 2015/2016; si osserva, invece, un disequilibrio solo per la gestione 2017, ove i pagamenti sono superiori (34%) rispetto alle omologhe entrate (28%).

Un disallineamento tra le riscossioni e i pagamenti, si riscontra altresì con riferimento al servizio Tari; e, infatti, nel 2015, a fronte di riscossioni pari al 19% vi sono stati pagamenti pari al 33%; nel 2016, a fronte di riscossioni pari al 25%, vi sono stati pagamenti pari all'86%; nel 2017 a fronte di riscossioni pari al 13%, vi sono stati pagamenti pari al 54%.

Pertanto, in sede di misure correttive, è necessario che l'Ente fornisca informazioni riguardo all'emissione dei ruoli TARI per gli esercizi esaminati, chiarendo se l'emissione del ruolo avvenga nell'anno in cui è dovuto il tributo (erogazione del servizio).

La Sezione, ha poi proceduto all'analisi dell'andamento della gestione di competenza di parte corrente, dove è emersa la seguente situazione:

Raffronto tra riscossioni e pagamenti in c/competenza nel triennio 2015/2017									
Titoli	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Riscossioni c/comp.	% di riscossione
TITOLO I - entrate tributarie	1.070.517,00	751.103,00	70%	979.202,55	809.451,60	83%	1.025.725,67	847.643,74	84%
TITOLO II - entrate da contributi e trasferimenti	334.753,15	214.806,20	64%	342.037,20	261.552,41	76%	612.991,21	513.769,26	31%
TITOLO III - entrate extratributarie	178.835,09	40.875,09	23%	200.651,60	86.817,37	43%	171.314,93	52.509,05	31%
PARTE CORRENTE	1.584.105,24	1.006.784,29	64%	1.521.891,35	1.157.821,38	76%	1.810.031,81	1.413.922,05	78%
Titoli	2018			2016			2017		
	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di pagamento	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di pagamento	Impegno	Pagamenti in c/comp.	% di riscossione
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.406.792,20	854.403,35	61%	1.284.036,56	1.106.970,10	86%	1.518.604,52	947.858,61	62%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati Sirtel e bdaip

La gestione di competenza, in riferimento all'andamento sia delle riscossioni (2015: 64%; 2016: 76%; 2017: 78%) che dei pagamenti (2015: 61%; 2016: 86%; 2017: 62%), risulta migliore rispetto a quella dei residui; anche per la gestione di competenza, le

riscossioni e i pagamenti sono in equilibrio fuorché per l'anno 2016, ove i pagamenti superano, sebbene di poco, le correlate entrate.

Infine, analizzando, lo stock dei residui passivi da smaltire alla fine dell'esercizio si osserva il seguente andamento:

	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
residui passivi titolo I	813.040,72	635.227,73	983.382,59

Come si osserva, al 31.12.2017, il totale dei residui passivi da riportare, e quindi da smaltire, è in aumento rispetto agli esercizi precedenti. L'Ente, nella risposta alla nota istruttoria, ha specificato che *"i debiti di funzionamento si riferiscono prevalentemente a debiti per forniture di energia elettrica (per i quali sono in corso forniture contestate), debiti riferiti al servizio RSU e debiti per servizi riferiti a progetto SPRAR"*.

Sul punto, è necessario che l'Ente fornisca maggiori informazioni sui residui passivi dovuti per il pagamento dei servizi riferiti a progetto SPRAR e provveda a comunicare i pagamenti complessivi intervenuti alla data odierna.

Nell'ambito dell'analisi della gestione finanziaria 2015/2017, era stato chiesto all'Ente anche di certificare il tempo medio dei pagamenti (punto 13, lett. e). Dalla documentazione acquisita non risulta che sia stata trasmessa la menzionata certificazione.

Recupero evasione tributaria

Analizzando, infine, il recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della nota istruttoria), l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	116.124,00		24.006,33		
Recupero evasione TARSU/TARI					
recupero evasione altri tributi					
totale					
2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	60.000,00	65.023,58	24.469,70		
Recupero evasione TARSU/TARI					
recupero evasione altri tributi					
totale					
2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	65.000,00		11.796,55		
Recupero evasione TARSU/TARI					
recupero evasione altri tributi					
totale					

I dati sopra esposti evidenziano l'assenza di attività di recupero evasione di TARI/TARSU-altri tributi e, riguardo a ICI/IMU, per gli esercizi 2015 e 2017, una bassa percentuale di riscossione in rapporto agli stanziamenti di competenza.

Difatti:

- Nel 2015, su previsioni di competenza pari ad €. 116.124,00, le riscossioni sono di €. 24.006,33 (21%);
- Nel 2016, su previsioni di competenza pari ad €. 65.000,00, le riscossioni sono di €. 11.796,55 (18%).

Non si rilevano, altresì, gli importi accertati al 31.12.2015 e al 31.12.2017, né l'importo accantonato a FCDE.

Pertanto, in sede di misure correttive, si dovrà relazionare sullo scostamento tra previsioni iniziali ed accertamenti per gli esercizi 2015 e 2017; sull'assenza di accantonamento a FCDE; e sullo stato di attività di recupero delle ulteriori risorse non indicate.

Osservazioni conclusive: Alla luce di quanto fin qui relazionato, si osserva una bassa percentuale di monetizzazione delle partite residuali e, conseguentemente, anche dei correlati pagamenti.

Si rileva, inoltre, che l'attività di recupero dell'evasione tributaria non sembra adeguata a causa dell'assenza di recupero di alcuni tributi.

Inoltre appare necessario, per completezza di informazione, fornire quanto richiesto con la nota istruttoria ovvero indicare gli accertamenti per gli esercizi 2015 e 2017 e gli importi accantonati a FCDE.

La Sezione, infine, ricorda che la scarsa resa del programma di recupero dell'evasione tributaria può condurre a gravi responsabilità dell'amministrazione in ragione del danno erariale conseguente al mancato rispetto di norme di legge.

VI. EVOLUZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è

immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..



Si riporta qui di seguito i dati certificati dall'Ente (punti 5 e 6 della nota istruttoria), che concernono la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017:

Risultato di amministrazione	ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE								
	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			105.553,29			371.893,28			325.456,04
Riscossioni	962.069,48	2.163.121,21	3.125.190,69	677.275,85	4.654.553,55	5.331.829,40	297.087,34	4.142.202,20	4.439.289,54
Pagamenti	385.202,60	2.252.548,10	2.637.750,70	528.650,50	4.849.609,48	5.378.260,04	304.091,24	3.810.495,73	4.114.586,97
saldo di cassa al 31/12			592.993,28			325.456,04			590.159,21
Pagamenti a azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12									590.159,21
Residui attivi	1.933.479,19	843.301,26	2.776.780,75	1.104.547,63	375.652,26	1.480.199,89	982.568,97	1.189.599,08	2.172.168,05
Residui passivi	514.147,25	938.892,07	1.453.039,32	570.065,19	331.723,77	901.788,96	513.687,77	680.504,30	1.194.192,07
FPV spesa corrente									
FPV spesa conto capitale			926.812,32			117.059,45			872.605,26
Risultato amministrazione 31/12			989.922,39			786.808,12			695.529,93

Il risultato di amministrazione conseguito nel triennio 2015/2017, è rispettivamente di €. 989.922,39, €. 786.808,12 ed €. 695.529,9.

Per tutti e tre gli esercizi, la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari a 0.

In primo luogo occorre rilevare che riguardo al risultato di amministrazione al 31.12.2015 e alla sua composizione, vi è una discrasia tra i dati indicati dall'Ente e quelli riportati nella delibera n. 16 del 18.05.2016, di approvazione del rendiconto.

Difatti, in sede di deliberazione del rendiconto, viene riportato un risultato di amministrazione pari ad €. 768.822,39 anziché ad €. 989.922,39; così come differenti sono gli importi degli accantonati e dei vincoli.

Si veda la tabella di raffronto di seguito riportata:

Risultato di amministrazione	Gestione 2015 (dati certificati ente)			Gestione 2015 (atto C.C. n. 16 del 18.05.2016)		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			105.553,29			105.553,29
Riscossioni	962.069,48	2.163.121,21	3.125.190,69	962.069,48	2.163.121,21	3.125.190,69
Pagamenti	385.202,60	2.252.548,10	2.637.750,70	385.202,60	2.252.548,10	2.858.850,70
saldo di cassa al 31/12			592.993,28			371.893,28
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12						
Residui attivi	1.933.479,49	843.301,26	2.776.780,75	1.933.479,49	843.301,26	2.776.780,75
Residui passivi	514.147,25	938.892,07	1.453.039,32	514.147,25	938.892,07	1.453.039,32
FPV spesa corrente						
FPV spesa conto capitale			926.812,32			926.812,32
Risultato amministrazione 31/12			989.922,39			768.822,39
	Gestione 2015			Gestione 2015		
Parte accantonata			748.902,39			445.272,91
di cui						
x FCDE			445.272,91			445.272,91
x FAL						
x contenzioso			290.000,00			
x indennità fine mandato						
x perdite società partecipate						
x altri fondi spesa e rischi futuri			13.629,48			
Parte vincolata			19.920,00			323.549,48
di cui						
x leggi e principi contabili			19.920,00			323.549,48
x trasferimenti						
x contrazione mutui						
x vincoli attribuiti dall'Ente						
x altro						
Parte destinata ad investimenti						
Totale parte disponibile						

Dalla tabella che precede risulta, infatti, che, diversamente da quanto rappresentato nei dati certificati dall'Ente e trasmessi alla Sezione, nella delibera n. 16/2016: a) la consistenza del fondo cassa al 31.12.2015 è di €. 371.983,28 anziché di €. 592.993,28 (tale discrasia era stata già evidenziata al punto sull'analisi della gestione di cassa); b) non vi è alcun importo accantonato per contenzioso, ma solo il FCDE (€. 445.272,91); c) la parte vincolata è pari ad €. 323.549,49 anziché ad €. 19.920,00.

Su tali disallineamenti, l'Ente dovrà fornire i dovuti chiarimenti.

In ogni caso, è necessario ricordare che la perfetta corrispondenza dei valori e le informazioni riportate nei documenti contabili risponde all'esigenza di una corretta attività istruttoria oltre che al rispetto dei principi di veridicità e trasparenza.

Oltre ai disallineamenti innanzi evidenziati, e tornando al risultato di amministrazione, risulta, altresì, che la parte disponibile al 31.12. di ciascun anno è pari a 0.



E, infatti:

- Risultato di amministrazione al 31.12.2015 : € 768.822,39 (dati della delibera n.. 16/2016), di cui
 - € 445.272,91 parte accantonata
 - € 323.549,48 parte vincolata
 - Parte disponibile del risultato di amministrazione: € 0,00
- Risultato di amministrazione al 31.12.2016: € 786.808,16, di cui:
 - Parte accantonata, €. 570.899,37 per FCDE;
 - Parte vincolata, €. 215.908,75 per altro.
 - Parte disponibile del risultato di amministrazione: € 0,00
- Risultato di amministrazione al 31.12.2017: € 695.529,93, di cui
 - Parte accantonata, €. 695.529,93 (€. 489.422,47 per FCDE; €. 203.507,46 per fondo contenzioso; ed €. 2.600,00 per indennità di fine mandato);
 - Parte vincolata, €. 0,00.
 - Parte disponibile del risultato di amministrazione: € 0,00

PARTE ACCANTONATA

➤ Fondo crediti dubbia esigibilità

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) e ha lo scopo di preservare gli equilibri di bilancio dalla mancata riscossione di quelle risorse di dubbia e difficile riscuotibilità.

L'andamento del FCDE all'1.1.2015 e negli esercizi 2015, 2016 e 2017 è stato rispettivamente di € 335.205,75; 445.272,91; €. 570.899,37; €. 489.422,47 e rispecchia all'incirca l'andamento dei residui attivi alla fine di ogni esercizio di riferimento:

residui attivi	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
titolo I	689.208,30	706.282,06	615.257,33	589.309,71
Titolo III	270.667,57	339.712,32	294.924,58	292.763,33
TOTALE	959.875,87	1.045.994,38	910.181,91	882.073,04

L'Ente non ha trasmesso (come richiesto al punto 5 della nota istruttoria, e come evidenziato anche al punto sul riaccertamento straordinario), i prospetti concernenti la determinazione del FCDE.

Pertanto, si dovrà provvedere alla trasmissione dei prospetti analitici.

➤ **Fondo contenzioso/rischi/passività potenziali.**

Altro obbligo di accantonamento introdotto dal d.lgs. 118 del 2011 è rappresentato dal fondo rischi; il principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali (....) sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio"*.

Il Comune di San Roberto (RC), non ha trasmesso alcuna relazione (punto 13, lettera c della nota istruttoria) concernente il contenzioso dell'Ente e gli eventuali debiti potenziali che potrebbero scaturirne.

Ciò posto, l'accantonamento per fondo contenzioso negli esercizi in esame, è avvenuto solamente al 31.12.2017 (€ 203.507,46); è necessario, pertanto, in sede di misure correttive, che l'Organo di revisione ed il responsabile del servizio legale provvedano a relazionare e a quantificare, eventualmente, il contenzioso in essere e la percentuale di soccombenza per il triennio esaminato.

Si richiama l'attenzione, in particolare, dell'Organo di revisione il quale dovrà esprimersi sulla congruità del fondo rischi sia in sede di bilancio di previsione che nell'accantonamento del risultato di amministrazione.

➤ **Fondo indennità di fine mandato del Sindaco.**

- Quanto poi all'accantonamento del fondo indennità di fine mandato del Sindaco, tenuto conto che si riscontra un vincolo solamente al 31.12.2017 (€ 2.600,00), l'Ente dovrà giustificare l'assenza del suddetto vincolo per gli esercizi precedenti.



PARTE VINCOLATA

La parte vincolata nel risultato di amministrazione subisce la seguente evoluzione:

- € 323.549,48 al 31.12.2015, per "leggi e principi contabili";
- € 215.908,75 al 31.12.2016, per "altro";
- € 0,00 al 31.12.2017

In sede di misure correttive è necessari che l'Ente:

- relazioni sulla natura dei vincoli apposti;
- giustifichi l'assenza del vincolo "*per leggi e principi contabili*" al 31.12.2016, presente invece al 31.12.2015 (€ 323.549,48);
- giustifichi l'assenza del vincolo per "altro" al 31.12.2017, presente invece al 31.12.2016 (€ 215.908,75);
- indichi i vincoli presenti al 31.12.2018/2019.

Osservazioni conclusive: L'analisi sull'andamento del risultato di amministrazione, e della parte disponibile conseguita, ha messo in luce alcune criticità atte ad incidere sulla loro corretta quantificazione. In particolare, i dati contabili al 31.12.2015 certificati dall'Ente rispetto a quelli approvati dal Consiglio Comunale con l'atto n. 16/2016 sono divergenti sia per quanto riguarda il risultato di amministrazione, ma anche in riferimento agli accantonamenti ed ai vincoli.

Inoltre, in merito alla composizione del risultato di amministrazioni, la Sezione, per i motivi innanzi evidenziati, dubita sull'esattezza degli accantonamenti e dei vincoli apposti,

Si osserva, infine, che appare peculiare il conseguimento di una parte disponibile sempre pari a 0,00 per tutto il triennio in esame.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

Le seguenti criticità:

1. Irregolarità nelle operazioni di riaccertamento straordinario in riferimento alla reimputazione dei residui attivi a causa del contrasto tra il dato riportato

nell'atto di G.C. n. 43/2015 con quello, invece, riportato negli allegati 5/1 e 5/2 (trasmessi con la nota istruttoria n. 2684/2019).

2. Presenza al 31.12.2014, dopo il riaccertamento straordinario, di residui attivi e passivi vetusti di provenienza ante esercizio 2010.
3. Assenza, nella parte disponibile all'1.1.2015, dell'accantonamento per fondo rischi/passività potenziali/contenzioso e per indennità di fine mandato del Sindaco.
4. Discrasie in ordine:
 - al fondo cassa certificato al 31.12.2015 dall'Ente (€ 592.993,28) rispetto a quello risultante da Siope (€ 371.893,2), con una conseguente diversa quantificazione del risultato di amministrazione;
 - alla giacenza vincolata all'1.1.2016 certificata dall'Ente (€ 0,00) rispetto a quella risultante dalla determinazione del responsabile del servizio finanziario all'1.1.2016 (€ 64.615,30).
5. Mancata rilevazione di importi pignorati, presenti, invece, in banca Siope (codice 1450) e pari ad € 71.204,90, alla fine del 2015; € 325.456,64, alla fine del 2016 ed € 71.204,90 alla fine del 2017.
6. Mancata trasmissione:
 - delle determinazioni del responsabile del servizio finanziario di quantificazione della giacenza vincolata all'1.1.2015 e all'1.1.2017;
 - dei verbali delle verifiche di cassa da parte dell'Organo di revisione;
 - della certificazione sull'indicatore di tempestività dei pagamenti;
 - della relazione, da parte dell'Organo di revisione e del responsabile affari legali, sui debiti potenziali e sul contenzioso in essere;
 - dei prospetti inerenti il calcolo del FCDE;
 - dei cronoprogrammi di spesa relativi al FPV.
7. Lentezza nella monetizzazione dei residui delle entrate proprie.
8. Attività di recupero evasione tributaria non soddisfacente.
9. Risultato di amministrazione e parte disponibile conseguita nel triennio 2015/2017 non correttamente determinata a causa:
 - della inattendibilità dei vincoli apposti che hanno concorso a determinare costantemente una parte disponibile pari allo zero;

- dell'assenza del fondo contenzioso e di quello di fine mandato del Sindaco, in riferimento agli esercizi ante 2017.



INVITA

Il Comune di San Roberto (RC) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e, in particolare, è necessario che detto Ente:

1. Chiarisca le discrasie evidenziate al punto sul riaccertamento straordinario in ordine alla reimputazione dei residui attivi;
2. Fornisca i presupposti giuridici legittimanti il mantenimento in bilancio dei residui anteriori all'esercizio 2010 ed effettui, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, una approfondita valutazione degli stessi;
3. Espliciti l'iter amministrativo e contabile seguito al fine di regolarizzare le somme oggetto di pignoramento nel triennio 2015/2017, nonché trasmettere i relativi atti;
4. Relazioni in ordine all'ammontare del fondo cassa all'1.1.2016 ed alla giacenza vincolata all'1.1.2016;
5. Relazioni, altresì, sull'assenza del fondo contenzioso/rischi/passività potenziali e di quello di fine mandato per gli esercizi precedenti al 31.12.2017;
6. Indichi, per il FPV di parte corrente costituito all'1.1.2015, la natura degli accertamenti e degli impegni che hanno concorso a determinarlo; per quello di parte capitale, le risorse che danno copertura al fondo e i pagamenti intervenuti sugli impegni che lo alimentano;

Trasmetta:

- i prospetti di calcolo sul FCDE all'1.1.2015 e nei rendiconti successivi in maniera dettagliata e come richiesto in parte motiva;
- i verbali delle verifiche di cassa redatti dall'Organo di revisione;
- le determinazioni assunte dal responsabile del servizio finanziario di quantificazione della giacenza vincolata all'1.1.2015 ed all'1.1.2017;
- la certificazione sull'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- una relazione, da parte dell'Organo di revisione e del responsabile affari legali, sui debiti potenziali e sul contenzioso in essere;
- i cronoprogrammi di spesa relativi al FPV;

7. Individui, con riferimento alle riscossioni, le principali cause di criticità che causano la scarsa realizzazione delle entrate, indicata in parte motiva, e si adoperi con celerità a porre in essere le attività necessarie per assicurare il recupero dell'evasione tributaria;
8. Fornisca informazioni sull'attività di recupero evasione tributaria con riferimento: allo scostamento tra previsioni iniziali ed accertamenti per gli esercizi 2015 e 2017; all'assenza di accantonamento a FCDE; alla mancata attività di recupero di altre risorse (tarsu/tari, altri tributi);
9. Provveda, ove fosse necessario, ad apporre i correttivi sui documenti contabili a causa delle erronee valutazioni pregresse, provvedendo a rideterminare, virtualmente, le parti disponibili dei risultati di amministrazione; provveda, altresì, eventualmente, al recupero del disavanzo ai sensi del d.m. del 2 aprile 2015, se da extradeficit, o ai sensi dell'art. 188 se disavanzo ordinario per i rendiconti successivi.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di San Roberto (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di San Roberto (RC);

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020

Il magistrato relatore

Ida Contino
IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
15.10.2020
11:45:16 CEST

Depositata in segreteria il
Il Direttore della segreteria
Elena RUSSO



15 OTT 2020

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta
di n. 28 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 15 OTT 2020

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO
PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
15.10.2020
09:57:48 UTC

**Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo**

28